

**Ordinanza
sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere
per le derrate alimentari
(OIPSDA)**

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 1992¹ sulla protezione dei marchi (LPM),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ In vista dell'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, la presente ordinanza disciplina:

- a. come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l'articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in particolare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;
- b. come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta.

² Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.

Art. 2 Zone di frontiera

¹ Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l'articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:

- a. le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane, gestite ininterrottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;
- b. le zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia.

² Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizionalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d'estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera se:

- a. sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e
- b. la derrata alimentare è prodotta nell'azienda d'estivazione.

RU 2015 3659

¹ RS 232.11

² RS 631.0

Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria

¹ Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta.

² Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all'articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell'allegato 1 e nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo l'articolo 8.³

³ Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L'acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla.

⁴ Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, coadiuvanti tecnologici e additivi giusta l'articolo 2 capoverso 1 numeri 22–24 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:⁵

- a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della derrata alimentare; e
- b. sono trascurabili dal profilo del peso.

⁵ Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento.

Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria

¹ L'adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile.

² Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell'80 per cento per l'adempimento della quota minima necessaria.

³ Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:

- a. l'acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e
- b. i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell'articolo 3 capoverso 4.

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

⁴ RS 817.02

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

Art. 5 Disposizioni particolari

1 Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località svizzera, deve soddisfare condizioni supplementari se:

- a. una determinata qualità o a un'altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure
- b. la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.

2 Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all'articolo 48b capoverso 2 LPM.

3 Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere.

4 Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera.

5 Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti giusta l'articolo 36 ODerr⁶. È fatta salva l'indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:⁷

- a. l'indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica della derrata alimentare;
- b. non è ammesso l'uso della croce svizzera;
- c. l'indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme.

6 Persiste l'obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

Art. 6 Prodotti naturali non disponibili

Il DEFR può modificare nell'allegato 1 l'elenco dei prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.

⁶ RS 817.02

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

¹ Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell'allegato 1.

² Per grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali s'intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione indigena e delle importazioni meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d'esportazione.⁸

³ La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall'inventario di fine anno quello di inizio anno.

Art. 7a⁹ Grado di autoapprovvigionamento di materie prime che, secondo le informazioni accessibili al pubblico delle organizzazioni dell'agricoltura e della filiera alimentare, non sono disponibili in Svizzera in quantità sufficiente

¹ Se, secondo le informazioni accessibili al pubblico di organizzazioni rappresentative, una materia prima non è disponibile in Svizzera in quantità sufficiente secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d'utilizzo, il fabbricante può presumere che la si possa escludere dal calcolo giusta l'articolo 48b capoverso 4 LPM.

² Si applicano le precisazioni seguenti:

- a. Per materia prima s'intende un singolo prodotto naturale trasformato destinato a essere trasformato ulteriormente in derrata alimentare.
- b. Non sono considerate materie prime le componenti di derrate alimentari costituite da più prodotti naturali.
- c. Non sono considerate requisiti tecnici le disposizioni sull'agricoltura biologica ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 lettera a e 15 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998¹⁰ sull'agricoltura.
- d. Sono considerate disponibili in quantità sufficiente le materie prime di provenienza svizzera che si distinguono dalle materie prime estere soltanto per il fatto che in Svizzera sono disponibili a prezzi più elevati rispetto all'estero.
- e. Per organizzazioni rappresentative ai sensi del capoverso 1 s'intendono le organizzazioni di categoria dell'agricoltura e della filiera alimentare, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura e le associazioni del settore della trasformazione alimentare che sono rappresentative per una materia prima o per le derrate alimentari da essa ottenute.

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

⁹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

¹⁰ RS 910.1

³ Di comune intesa, le organizzazioni di cui al capoverso 1 rendono accessibili al pubblico le loro informazioni su una lista congiunta. Consultano le organizzazioni per la protezione dei consumatori prima di rendere tali informazioni accessibili al pubblico. Garantiscono che sia possibile tracciare le modifiche delle informazioni e risalire alle motivazioni delle modifiche.

⁴ Le informazioni accessibili al pubblico di cui al capoverso 1 sono aggiornate per ciascuna materia prima ogni due anni. Le variazioni della disponibilità di materie prime possono essere segnalate una volta all'anno da organizzazioni rappresentative dell'agricoltura. Successivamente le informazioni di cui al capoverso 1 sono aggiornate entro un anno al massimo. La procedura è retta dal capoverso 3.

Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Il DEFR definisce in un'ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l'inserimento di un prodotto naturale nell'ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l'articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

Art. 9¹¹

Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati

Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.

Art. 10a¹² Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime

Qualora con una modifica della lista del grado di autoapprovvigionamento di materie prime di cui all'articolo 7a capoverso 3 risultino requisiti più elevati per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi il fabbricante può presumere che sia ancora possibile effettuare il calcolo in base alla lista precedente ed etichettare le derrate alimentari di conseguenza. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

¹¹ Abrogato dalla cifra I dell'O del 18 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

¹² Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

Art. 11 Disposizione transitoria

Per le derrate alimentari prodotte prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.

Art. 11a¹³ Disposizione transitoria della modifica del 18 maggio 2022

L'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2023. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 11b¹⁴ Disposizione transitoria della modifica del 29 ottobre 2025

L'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 mag. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 318).

¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 713).

Allegato 1¹⁵
(art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)

Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

I prodotti naturali di cui all'articolo 6 che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali (prodotti naturali non disponibili) sono contrassegnati con una «x».

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
Cereali		Avena		9,4
		Grano duro		< 5
		Grano tenero		55,1
		Granoturco, senza granoturco verdura		< 5
		Orzo		< 5
		Riso		< 5
		Segale		86,6
		Spelta		49,4
		Cereali, altri (come wild rice)		30,7
Patate, altre radici e tuberi		Patate		68,1
		Radici di cicoria		< 5
		Radici e tuberi, altri		< 5
Zucchero e miele		Barbabietole da zucchero		44,7
		Canna da zucchero	x	
		Glucosio		< 5
		Miele		30,6
		Saccarosio		42,6
Leguminose, essiccate		Carrubbe		< 5
		Ceci		5,2
		Lenticchie		5,6
		Leguminose, essiccate, altre		< 5
Frutta a guscio	Frutta a guscio, non tropicale	Castagne		< 5
		Noci		10,6
		Nocciole		< 5

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DEFR del 12 nov. 2025 (RU 2025 760). Aggiornato dalla cifra II dell'O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1^o gen. 2026 (RU 2025 713).

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
	Frutta a guscio, tropicale	Anacardi	x	
		Mandorle	x	
		Noci del Brasile	x	
		Noci di cola	x	
		Noci macadamia	x	
		Pistacchi	x	
	Frutta a guscio, altra	Frutta a guscio, altra		< 5
Semi oleosi		Arachidi	x	
		Cuori di palma	x	
		Noci di cocco	x	
		Olive		< 5
		Semi di cartamo		< 5
		Semi di colza		58,1
		Semi di cotone	x	
		Semi di girasole		9,3
		Semi di karité	x	
		Semi di lino		13,1
		Semi di papavero		9,9
		Semi di ricino	x	
		Semi di senape		< 5
		Semi di sesamo	x	
		Soia		12,7
		Semi oleosi, altri		< 5
Ortaggi, funghi incl.	Ortaggi a radice e a tubero	Barbabietole		96,0
		Carote		101,4
		Finocchi		40,8
		Ramolacci		62,7
		Rape		94,0
		Ravanelli		87,4
		Scorzonera		51,2
		Sedano rapa		102,4
		Ortaggi a radice, altri (come prezzemolo tuberoso)		78,5
	Agliacee	Aglio		< 5
		Cipolle		66,9
		Porro		78,8
		Agliacee, altre		28,2
	Cavoli	Broccoli		29,6
		Cavolfiore		42,0

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
Insalate		Cavolini di Bruxelles	22,7	
		Cavolo bianco	92,0	
		Cavolo cinese	89,3	
		Cavolo pak-choi	38,3	
		Cavolo rapa	55,4	
		Cavolo riccio	68,8	
		Cavolo rosso	91,6	
		Verza	95,4	
		Cavoli, altri	< 5	
		Atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	< 5	
Altri ortaggi a foglia e a coste		Cicoria	57,5	
		Cicoria bianca	68,6	
		Indivia	46,2	
		Lattuga cappuccio	66,4	
		Lattuga iceberg	54,3	
		Radicchio	69,3	
		Trevisana	25,4	
		Valerianella	83,4	
		Insalate, altre	100	
		Asparagi	7,2	
Ortaggi a frutto		Bietole	70,7	
		Rabarbaro	56,4	
		Sedano coste	47,6	
		Spinaci	82,5	
		Ortaggi a foglia e a coste, altri (come crescione, prezzemolo, carciofi, tarassaco, erbe aromatiche)	41,1	
		Angurie	x	
		Cetrioli	34,0	
		Melanzane	29,7	
		Meloni	< 5	
		Peperoni	< 5	
Leguminose		Pomodori	24,3	
		Zucca	55,9	
		Zucchine	31,2	
		Fagioli	52,5	
		Piselli	41,9	
Granoturco verdura		Taccole	< 5	
		Granoturco dolce	< 5	

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
Frutta	Funghi	Prataioli		48,5
		Funghi, altri		8,1
	Altri ortaggi	Ortaggi, altri		< 5
Frutta a granelli		Cotogne		63,7
		Mele da sidro		83,7
		Mele per la distillazione		78,8
		Mele, altre		90,8
		Pere da sidro		111,2
		Pere per la distillazione		70,7
		Pere, altre		59,7
	Frutta a nocciolo	Albicocche		31,2
		Ciliegie da tavola		45,5
		Ciliegie per la distillazione		32,0
		Ciliegie, altre (come conserve di ciliegie)		28,4
Bacche e kiwi		Pesche		< 5
		Prugne e susine da tavola		27,7
		Prugne e susine per la distillazione		44,1
		Fragole		34,3
		Lamponi		43,6
		Mirtilli		6,2
		More		75,5
		Ribes a grappoli		87,1
		Ribes nero		74,6
		Uva spina		89,7
Uva		Bacche, altre (come bacche di sambuco, cinorrodonte, more-lamponi, more di gelso) nonché kiwi		< 5
		Uva da tavola		< 5
		Uva per vino bianco		71,2
		Uva per vino rosso		51,5
		Uva, altra		< 5
Banane		Banane	x	
		Banane da cuocere	x	
Agrumi		Agrumi	x	
	Frutta e bacche, tro- picali e subtropicali	Frutta e bacche, tropicali e subtropicali	x	
Altra frutta	Altra frutta			< 5

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
Stimolanti	Caffè	Caffè	x	
	Cacao	Cacao	x	
	Tè	Mate	x	
		Tè nero	x	
		Erbe da tisana		< 5
	Stimolanti, altri	Stimolanti, altri		< 5
Spezie	Spezie	Spezie		< 5
Animali	Bovini			75,5
	Caprini			79,0
	Equini			7,4
	Ovini			42,1
	Suini			76,1
	Vitelli			97,1
	Pollame	Galline da ingrasso e ovaiole		60,3
		Tacchini		19,3
		Pollame, altro (come anatre, oche, galline faraone)		< 5
	Conigli	Conigli		45,6
	Selvaggina	Selvaggina		33,3
	Animali, pesci escl., altri	Animali, pesci escl., altri		< 5
Uova	Uova di gallina (uova di <i>Gallus domesticus</i>)			60,9
	Uova, altre (come di struzzo, di quaglia, d'anatra)			92,0
Pesci e animali acquatici	Pesci d'acqua dolce			24,9
	Pesci e animali acquatici, altri		x	
Latte	Latte di vacca, di capra, di pecora, di bufala			83,6
Altro	Maltodestrina			< 5
	Sale (escl. sale marino)			100

